



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M. FANNO"

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA

PROVA FINALE

"IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE VALUTE VIRTUALI"

RELATORE:

CH.MO/A PROF./SSA MARCELLO POGGIOLI

LAUREANDO/A: PAOLO MION

MATRICOLA N. 2000699

ANNO ACCADEMICO 2022 – 2023

Dichiaro di aver preso visione del “Regolamento antiplagio” approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali e, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiaro che il presente lavoro non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere. Dichiaro inoltre che tutte le fonti utilizzate per la realizzazione del presente lavoro, inclusi i materiali digitali, sono state correttamente citate nel corpo del testo e nella sezione ‘Riferimenti bibliografici’.

I hereby declare that I have read and understood the “Anti-plagiarism rules and regulations” approved by the Council of the Department of Economics and Management and I am aware of the consequences of making false statements. I declare that this piece of work has not been previously submitted – either fully or partially – for fulfilling the requirements of an academic degree, whether in Italy or abroad. Furthermore, I declare that the references used for this work – including the digital materials – have been appropriately cited and acknowledged in the text and in the section ‘References’.

Firma (signature) **PAOLO MION**

SOMMARIO

INTRODUZIONE	2
CAPITOLO I	5
LA NATURA DELLE VALUTE VIRTUALI E DEI DIGITAL WALLET	5
1.1 – <i>DEFINIZIONE DI VALUTE VIRTUALI</i>	5
1.2 – <i>DEFINIZIONE DI DIGITAL WALLET</i>	6
1.3 – <i>CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEI DIGITAL WALLET</i>	6
1.4 – <i>STORIA E SVILUPPO DELLE VALUTE VIRTUALI E DEI DIGITAL WALLET</i>	8
CAPITOLO II	10
IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE VALUTE VIRTUALI	10
2.1 – <i>IL NUOVO QUADRO NORMATIVO EUROPEO</i>	10
2.2 – <i>QUADRO NORMATIVO ITALIANO DI RIFERIMENTO</i>	12
2.3 – <i>INTERPRETAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	13
2.4 – <i>INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE</i>	14
CAPITOLO III	17
ANALISI DI CASI SPECIFICI	17
3.1 – <i>DISTINZIONE DELLE CATEGORIE DI REDDITO</i>	17
3.2 – <i>REGIME IMPOSITIVO SENZA ATTIVITÀ COMMERCIALE</i>	18
3.3 – <i>ATTIVITÀ COMMERCIALE CON VALUTE VIRTUALI</i>	19
3.4 – <i>ESEMPI DI OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA</i>	19
3.5 – <i>MONITORAGGIO FISCALE</i>	22
3.6 – <i>IMPOSTA DI BOLLO E IVAFE</i>	23
CAPITOLO IV	24
ANALISI IMPATTO FISCALE	24
4.1 – <i>REGOLARIZZAZIONE DELLE CRIPTO - ATTIVITÀ</i>	24
4.2 – <i>RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE CRIPTO - ATTIVITÀ</i>	24
CAPITOLO V	25
ANALISI CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ	25
5.1 – <i>ANALISI CRITICITÀ: IL CASO DELL’EXCHANGE FTX</i>	25
5.2 – <i>ANALISI OPPORTUNITÀ</i>	25
CONCLUSIONE	27

INTRODUZIONE

Il diffuso utilizzo delle criptovalute negli ultimi dieci anni ha creato incertezze a causa della mancanza di una regolamentazione sistemica sia a livello nazionale che internazionale.

Sin dal 2011, l'Autorità Bancaria Europea ha studiato il fenomeno e ha pubblicato un report che le ha definite come rappresentazioni digitali di valore che non sono emesse da banche centrali o autorità pubbliche. L'EBA ha sottolineato anche che l'utilizzo del termine "valuta" è fuorviante e che le criptovalute non possono essere equiparate alle monete tradizionali. La Banca d'Italia e l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia hanno sollevato la questione dell'utilizzo delle criptovalute per attività criminali, compreso il riciclaggio di denaro, a causa della possibilità di anonimato nelle transazioni. Fino al 2015, non esisteva a livello legislativo alcuna definizione di "valuta virtuale" in Italia.¹

Durante il periodo dal 2015 al 2021, in Italia non esisteva una normativa specifica e dettagliata che disciplinasse le criptovalute. Tuttavia, sono state emesse alcune direttive e orientamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, per fornire indicazioni sulla tassazione delle criptovalute. Ecco una panoramica delle principali direttive e orientamenti emessi durante il periodo indicato:

1. Risposta all'istanza di interpello n. 72/2016: Nel 2016, l'Agenzia delle Entrate ha risposto a un'istanza di interpello, affermando che le criptovalute erano da considerarsi come "strumenti finanziari" soggetti alla normativa fiscale esistente. Le plusvalenze derivanti dalla vendita di criptovalute sono state classificate come redditi diversi, soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

2. Risposta all'istanza di interpello n. 11/2019: Nel 2019, l'Agenzia delle Entrate ha risposto a un'istanza di interpello, affermando che le criptovalute detenute per un periodo superiore a 7 giorni potevano beneficiare di un'agevolazione fiscale con l'applicazione di una riduzione del 50% dell'imposta sul reddito.

3. Decreto Ministeriale del 2 agosto 2019: Il Decreto Ministeriale ha definito le criptovalute come "strumenti finanziari digitali" e ha stabilito le modalità per la conservazione delle chiavi crittografiche. Questo decreto ha fornito una prima definizione formale delle criptovalute e ha introdotto alcuni requisiti di sicurezza.

A livello europeo invece, non esiste una politica fiscale unificata per le criptovalute in Europa. Ogni paese ha la propria legislazione fiscale e le criptovalute possono essere trattate in modi diversi da un paese all'altro. Alcuni Paesi europei considerano le criptovalute come beni, altri come valute, mentre altri possono considerarle come strumenti finanziari.

¹ (Corasaniti 2018)

Tuttavia, a partire dal settembre 2021, l'Unione Europea ha adottato la quinta direttiva antiriciclaggio (5AMLD), che richiede che le piattaforme di criptovalute e gli operatori di servizi di cambio crittografico siano soggetti a misure di verifica dell'identità e prevenzione del riciclaggio di denaro. Questa direttiva non riguarda direttamente la tassazione delle criptovalute, ma mira a regolare il settore delle criptovalute in termini di sicurezza e prevenzione delle attività illecite.

Nonostante ciò, il mercato finanziario delle blockchain ha punti di forza e di debolezza.

Il MiCA, nuova regolamentazione amministrativa delle cripto-attività, mira a mitigare i rischi finanziari del nuovo ambiente tecnologico, introdurre trasparenza e integrità nei mercati e coinvolgere di più i partecipanti nella governance decentrata. Ciò richiederà un adeguamento della vigilanza, l'uso dell'intelligenza artificiale e interventi legislativi per inquadrare le cripto-attività e i nuovi modelli di governance decentrata nelle categorie giuridiche civilistiche. L'entrata in vigore del MiCA rappresenta un'occasione per mettere ordine e tutelare il risparmio e l'innovazione responsabile.

Questa tesi ha come obiettivo principale analizzare il trattamento fiscale delle valute virtuali detenute in digital wallet secondo il regolamento MiCA e la legge di Bilancio nr. 197/2022, con particolare attenzione alla determinazione della base imponibile e alle regole fiscali applicabili. Il primo capitolo introdurrà la definizione di valute virtuali e digital wallet, analizzandone le caratteristiche e le funzioni. Sarà inoltre presentata la storia e lo sviluppo di queste tecnologie. Il secondo capitolo si concentrerà sul quadro normativo europeo e italiano di riferimento, con un'analisi dell'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate e della normativa vigente.

Il terzo capitolo prevede l'esame di casi specifici, distinguendo le categorie di reddito e analizzando il regime impositivo senza attività commerciale e con attività commerciale. Verranno inoltre presentati esempi di operazioni di compravendita con monitoraggio fiscale e imposte di bollo e IVA FE.

Nel quarto capitolo del documento, si procede all'analisi dell'impatto fiscale legato alle cripto-attività. In particolare, vengono esaminate due aree di intervento: la regolarizzazione delle cripto-attività e la rideterminazione del loro valore.

Il quinto capitolo del documento si incentra sull'analisi delle criticità e delle opportunità nel contesto del caso dell'exchange FTX. In particolare, la sezione si concentra sull'analisi delle criticità riscontrate nell'utilizzo di tale piattaforma, mentre la sezione 5.2 esamina le opportunità offerte dal mercato dei cryptoasset.

Il lavoro di ricerca è stato svolto con una metodologia che ha compreso lo studio della normativa europea e italiana, l'analisi di casi di studio, e documenti riguardo ad interviste a professionisti del settore.

La ricerca è di grande rilevanza per l'economia e la società poiché si occupa di un tema in rapida evoluzione, in cui le istituzioni devono adattarsi per creare regole adeguatamente strutturate all'interno del mercato delle criptovalute. La tesi si propone quindi di fornire un contributo alla conoscenza del settore, fornendo un'analisi accurata e una sintesi informativa delle disposizioni fiscali che regolamentano le valute virtuali detenute in digital wallet in Europa e in particolare in Italia. Questo lavoro di ricerca può quindi essere utile sia per professionisti del settore, sia per studenti e accademici interessati a questo campo in rapida evoluzione.

CAPITOLO I

LA NATURA DELLE VALUTE VIRTUALI E DEI DIGITAL WALLET

1.1 – DEFINIZIONE DI VALUTE VIRTUALI

Il termine criptovaluta o criptomoneta è l'italianizzazione del termine inglese *cryptocurrency*.² Le criptomonete sono valute digitali che utilizzano la crittografia per garantire la sicurezza delle transazioni e la creazione di nuove unità di valuta. La più famosa è il Bitcoin, ma ne esistono molte altre come Ethereum, Litecoin, Ripple, ecc.

La principale differenza tra le criptomonete e le monete tradizionali è che queste ultime sono emesse e regolate da una banca centrale, mentre le criptomonete sono decentralizzate e non hanno un'autorità centrale che ne controlla l'emissione e la circolazione. Inoltre, le transazioni di criptomonete avvengono su una piattaforma digitale, senza bisogno di intermediari come banche o istituti finanziari.

Le criptomonete sono quindi considerate una forma alternativa di valuta e sono diventate sempre più popolari negli ultimi anni, soprattutto tra i giovani e coloro che vogliono investire in nuove opportunità finanziarie tecnologiche. Tuttavia, sono anche soggette a rischi e volatilità del mercato, quindi bisogna fare attenzione quando si investe in esse.

Nonostante questo, alcuni sostengono che, un giorno, i Bitcoin sostituiranno il dollaro (e l'euro o lo yen) come "moneta" utilizzata nella maggior parte delle transazioni.³

Ci sono diverse ragioni per cui è improbabile che i Bitcoin sostituiscano il dollaro (o altre valute tradizionali) come moneta di transazione predominante. Ecco alcune delle ragioni principali:

1. *Volatilità*: I Bitcoin hanno un valore estremamente volatile, che può fluttuare significativamente in brevi periodi di tempo. Questo rende difficile stabilire un valore stabile per le transazioni e può aumentare il rischio per le parti coinvolte nella transazione.
2. *Scalabilità*: Il sistema dei Bitcoin non è attualmente in grado di gestire grandi volumi di transazioni in modo efficiente. Ciò potrebbe comportare lunghi tempi di attesa per l'esecuzione delle transazioni e costi elevati per la transazione stessa.

² Definizione secondo *Wikipedia*, (Criptovaluta 2023)

³ Si veda l'approfondimento, "*I bitcoin sostituiranno i dollari?*" (Olivier Blanchard 2020)

3. *Accessibilità*: Non tutti hanno facile accesso ai Bitcoin o comprendono come funziona la tecnologia blockchain. Ciò potrebbe limitare l'adozione dei Bitcoin come moneta di transazione generale.

4. *Controllo regolamentare*: Le autorità governative potrebbero regolamentare il Bitcoin in modo da renderlo meno privato o più costoso da utilizzare, limitando così la sua universalità come mezzo di scambio.

5. *Stabilità*: I governi di tutto il mondo stabiliscono politiche monetarie per mantenere la stabilità delle loro valute nazionali. Anche se i Bitcoin avessero scopi legittimi, sarebbe improbabile che i governi accettino di perdere il controllo dell'emissione di valuta.

In sintesi, sebbene i Bitcoin siano una moneta interessante e promettente sotto molti aspetti, sembra improbabile che sostituiranno le valute tradizionali come il dollaro o l'euro nell'immediato futuro.

1.2 – DEFINIZIONE DI DIGITAL WALLET

Il termine “wallet” viene usato per descrivere diverse cose in bitcoin.⁴

Il digital wallet di criptomonete, invece, è un portafoglio virtuale che consente agli utenti di proteggere e gestire con sicurezza le proprie criptovalute. Questo tipo di portafoglio funziona attraverso una tecnologia di crittazione avanzata, che garantisce la sicurezza delle transazioni e la privacy dell'utente. Grazie alla natura decentralizzata delle criptovalute, il digital wallet elimina la necessità di intermediari finanziari e consente agli utenti di tenere traccia delle proprie transazioni in tempo reale. In poche parole, il digital wallet di criptomonete rappresenta un modo innovativo e sicuro per gestire le proprie risorse digitali.

1.3 – CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEI DIGITAL WALLET

Il nostro legislatore, con la Legge di Bilancio n. 197 del 29 dicembre 2022, ha introdotto il concetto di wallet delineando in linea generale alcune caratteristiche come: *“sono classificati in base a criteri diversi tra i quali quelli più rilevanti si basano sulla tecnologia del mezzo di conservazione (i.e. paper, hardware, desktop, mobile, web), sulla connettività alla rete dell'ambiente in cui sono archiviate le chiavi – wallet online (“hot”) o offline (“cold”) – e*

⁴ (Andreas Antonopoulos 2019)

sul controllo o meno della chiave privata da parte dell'utente (custodial/non custodial wallet).”⁵

Analizzando la fattispecie dell'articolo 31 si può classificare dunque i digital wallet in 3 categorie:

1. *Hot Wallet*: Questi portafogli vengono utilizzati per conservare criptomonete online in tempo reale e sono sempre connessi a Internet. Sono comodi da usare e danno accesso facile e immediato ai propri fondi. Tuttavia, possono essere vulnerabili agli attacchi informatici e alle frodi.

2. *Cold Wallet*: Questi portafogli sono caratterizzati da una maggiore sicurezza poiché i fondi vengono conservati offline, in dispositivi di memorizzazione esterni come chiavi hardware o persino su carta. La loro maggiore sicurezza li rende generalmente più adatti per conservare grandi quantità di criptomonete. Tuttavia, sono meno comodi da usare rispetto ai portafogli online e richiedono una maggiore attenzione per la gestione delle chiavi private.

3. *Paper Wallet*: Questi portafogli sono considerati la forma più sicura di portafoglio di criptomonete poiché i fondi sono memorizzati offline su un pezzo di carta. Tuttavia, possono essere meno pratici da usare rispetto agli altri portafogli, poiché richiedono la memorizzazione di informazioni complesse come le chiavi private e pubbliche.

In generale, la scelta del portafoglio dipende dalle esigenze personali di ciascun individuo, dalla quantità di criptomonete da conservare e dal livello di sicurezza desiderato.

Oltre alle suddette categorie menzionate occorre accennare in ultima alla distinzione tra un custodial wallet, una sorta di portafoglio digitale in cui le chiavi private dei tuoi fondi sono custodite da un terzo (ad esempio un'organizzazione o un servizio online). In altre parole, non hai il pieno controllo sui tuoi fondi e devi fidarti di terzi per custodirli. Questo tipo di portafoglio è generalmente più conveniente e facile da usare, ma è anche più vulnerabile agli hacker e alle frodi.

D'altra parte, un non custodial wallet è un portafoglio digitale in cui hai il pieno controllo delle chiavi private dei tuoi fondi. In altre parole, sei l'unico responsabile della sicurezza dei tuoi fondi e non devi affidarti a terzi. Questo tipo di portafoglio è generalmente meno conveniente e richiede una maggiore conoscenza tecnica per l'utilizzo, ma offre anche un maggiore livello di sicurezza e privacy.

⁵ RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2023 - 2025, CAPITOLO V – ILLUSTRAZIONE DEGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO, Art. 31 “*Tassazione delle operazioni su cripto-attività*”

1.4 – STORIA E SVILUPPO DELLE VALUTE VIRTUALI E DEI DIGITAL WALLET

Le valute virtuali e i digital wallet si sono sviluppati in modo significativo negli ultimi anni, offrendo un'alternativa sempre più considerata ai sistemi di pagamento tradizionali. Tutto ha avuto inizio con la creazione del Bitcoin, la prima valuta virtuale decentralizzata e basata sulla tecnologia blockchain, nel 2009. Il Bitcoin è stato creato da un gruppo di sviluppatori anonimi guidati da Satoshi Nakamoto, il cui vero nome non è mai stato rivelato⁶. L'obiettivo dell'invenzione del Bitcoin era quello di creare un sistema di pagamento online che permettesse a chiunque in tutto il mondo di scegliere come utilizzare i propri fondi, senza ancorarsi a intermediari bancari e a cari costi operativi.

La tecnologia blockchain è diventata il pilastro delle valute virtuali, poiché garantisce sicurezza, privacy e trasparenza in ogni transazione. Tuttavia, come ci ricorda l'autore Roberto Garavaglia, esiste una distinzione tra: ““***Blockchain***” con l'iniziale maiuscola che indica la tecnologia che supporta i Bitcoin, mentre “***blockchain***” con l'iniziale minuscola sta per l'architettura tecnologica posta alla base di altri sistemi dove il criptoasset non è necessariamente il Bitcoin.”⁷

La blockchain funziona come un registro di tutte le transazioni effettuate in una rete tra utenti, in cui ogni blocco di dati rappresenta una transazione avvenuta e viene distribuito in modo sicuro nell'intera rete. Questo garantisce che le transazioni siano autentiche e che nessuno possa manipolare i dati.

Parallelamente lo sviluppo delle valute virtuali ha portato all'introduzione dei digital wallet, ovvero dei portafogli virtuali che consentono agli utenti di gestire e conservare le valute virtuali. I digital wallet sono stati sviluppati come misura di sicurezza per garantire la sicurezza dei fondi dell'utente, poiché tali fondi erano gestiti esclusivamente online. I primi digital wallet, come il wallet di Bitcoin Core, erano complessi e richiedevano una conoscenza tecnica avanzata per essere utilizzati.

Tuttavia, con l'aumento della domanda di gestione di valute virtuali, sono stati introdotti molti altri digital wallet con funzionalità più semplici da utilizzare, che hanno consentito a un numero sempre maggiore di persone di acquistare, scambiare e mantenersi al passo con i rapidi movimenti di mercato delle valute virtuali. Oggi, i wallet virtuali sono diventati un'opzione

⁶ Si rimanda al sito della Borsa Italiana, <https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/bitcoin-172.htm>

⁷ L'approfondimento a pag. 1, “*Blockchain e Bitcoin: attenzione a come sono scritte le iniziali*” (Garavaglia 2018)

affidabile per lo stoccaggio delle valute virtuali e una scelta sempre più popolare tra gli investitori.

Eppure, il successo delle valute virtuali e dei digital wallet non è privo di critiche o di gravi preoccupazioni sulla sicurezza. A causa della loro natura completamente digitale, le valute virtuali non sono regolamentate da alcuna banca centrale o organizzazione governativa, il che le ha rese esposte al rischio di frodi e manipolazioni del mercato.

Inoltre, alcune delle prime valute virtuali, come Bitcoin, sono state utilizzate come strumenti di pagamento nelle attività illegali online, dando una connotazione negativa a queste tecnologie. Altri problemi di sicurezza riguardano la possibilità di hackerare i digital wallet, poiché ogni transazione deve essere effettuata tramite una crittografia complessa che offre una maggiore sicurezza.

Nonostante queste preoccupazioni, il futuro delle valute virtuali e dei digital wallet sembra promettente. La crescente popolarità della tecnologia blockchain ha portato alla creazione di nuove applicazioni e sviluppi per la tecnologia stessa. Ad esempio, molte aziende stanno sfruttando la tecnologia blockchain per sviluppare soluzioni di sicurezza per l'industria alimentare o per altre applicazioni della catena di approvvigionamento.⁸

In generale, la storia delle valute virtuali e dei digital wallet rappresenta un importante punto di svolta nel panorama finanziario e tecnologico globale. La tecnologia blockchain ha avuto un impatto trasformativo sul modo in cui gestiamo le transazioni finanziarie, ben oltre le semplici valute virtuali e i pagamenti digitali.

⁸ Si rimanda al sito di IBM, <https://www.ibm.com/it-it/topics/what-is-blockchain>

CAPITOLO II

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE VALUTE VIRTUALI

2.1 – IL NUOVO QUADRO NORMATIVO EUROPEO

Il diritto tributario si trova costantemente ad inseguire i progressi tecnologici e spesso risulta in ritardo rispetto alle nuove sfide. Addentrandoci nel cuore del tema, si assiste in data 16/05/2023 all'approvazione del **Regolamento MiCA** da parte del Consiglio Europeo.⁹

Il Regolamento Europeo **MiCA (Markets in Crypto – Assets)** è un insieme di regole che vengono applicate alle imprese che offrono servizi di investimento in Europa. Queste regole stabiliscono i requisiti che le imprese devono rispettare in termini di protezione dei clienti, di gestione dei rischi, di trasparenza e di responsabilità. In questo modo, il regolamento cerca di assicurare che gli investitori siano protetti e che le imprese operino in modo affidabile e responsabile.

L'oggetto principale del regolamento europeo è la Cripto – Attività, che il MiCA definisce nell'**art. 3**, **“una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga”**.

La differenza principale tra le cripto-attività e le criptovalute sta nel loro ambito più ampio. Le cripto-attività includono sia le criptovalute come Bitcoin, Ethereum e altre, sia altri tipi di asset digitali come token finanziari, token di utilità e altri strumenti finanziari basati sulla tecnologia blockchain.

Le criptovalute sono una forma specifica di cripto-attività e rappresentano una valuta digitale che utilizza la crittografia per garantire transazioni sicure e il controllo della creazione di nuove unità. Le criptovalute sono spesso utilizzate come mezzi di scambio o come deposito di valore. Le cripto-attività, d'altra parte, possono rappresentare una vasta gamma di asset digitali che vanno oltre le semplici valute digitali. Possono rappresentare diritti di proprietà su beni fisici o digitali, titoli finanziari, token di utilità per l'accesso a servizi o piattaforme digitali e molto altro. L'ampia definizione di cripto-attività nel regolamento MiCA mira a coprire la varietà di

⁹ Punto di svolta della disciplina, <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/05/16/digital-finance-council-adopts-new-rules-on-markets-in-crypto-assets-mica/>

asset digitali che possono essere emessi e scambiati utilizzando la tecnologia blockchain o simili.

In sintesi, mentre le criptovalute sono un tipo specifico di cripto-attività che rappresenta valute digitali, le cripto-attività comprendono una gamma più ampia di asset digitali, come token finanziari e altri diritti digitali, che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente tramite tecnologie come la blockchain.

Le nuove norme riguardano **gli emittenti di utility token** che offrono un token che può essere utilizzato all'interno di un ecosistema specifico come, ad esempio, una piattaforma di gioco o uno scambio di criptovalute e non hanno un valore stabile.

I token collegati ad attività invece sono legati al valore di un'attività sottostante. Ad esempio, un'azienda potrebbe emettere un token che rappresenta il valore delle sue azioni e gli investitori potrebbero comprare questi token in luogo delle azioni reali.

Le stablecoin invece sono criptovalute progettate per mantenere un valore stabile, in genere legato ad una valuta fiat come il dollaro statunitense. Questi token sono utilizzati come metodo di pagamento o riserva di valore e mirano a mantenere il loro valore in modo che gli utenti possano evitare le fluttuazioni di prezzo associate ad altre criptovalute.

Tra le caratteristiche rilevanti del regolamento MiCA, si possono citare:

- **Ambito di applicazione:** il regolamento si applica a tutte le criptovalute e i token che fungono da strumenti finanziari. Inoltre, copre le piattaforme di trading crypto e i fornitori di servizi di custodia.
- **Autorizzazione:** le piattaforme di trading e i fornitori di servizi di custodia di crypto-asset devono essere autorizzati dall'autorità di vigilanza competente dell'UE.
- **Norme di condotta:** le piattaforme crypto sono tenute a rispettare norme di condotta rigorose, tra cui l'obbligo di effettuare controlli KYC (know-your-customer) sui propri utenti.
- **Protezione degli investitori:** il regolamento prevede misure per la protezione degli investitori, tra cui l'obbligo per le piattaforme crypto di prevenire conflitti di interesse e di rivelare informazioni importanti sui propri prodotti.
- **Norme tecniche:** il regolamento stabilisce anche norme tecniche per le piattaforme crypto, tra cui la sicurezza informatica e la gestione dei rischi operativi.
- **Cooperazione transfrontaliera:** il regolamento promuove la cooperazione transfrontaliera tra le autorità di vigilanza nazionali dell'UE per garantire una migliore efficacia della regolamentazione dei mercati crypto.

Il **MiCA**, inoltre, sottolinea delle disposizioni relative agli **Asset-Referenced Token (ART)**, token che rappresentano un determinato bene o asset, come ad esempio l'oro, l'argento o il

petrolio. Questi token sono utilizzati per semplificare e accelerare le transazioni commerciali, evitando la necessità di dover trasferire fisicamente il bene o l'asset in questione.

Gli **Electronic Money Token (EMT)** sono invece dei token che rappresentano del denaro elettronico, ovvero una forma di denaro virtuale che può essere utilizzata per effettuare pagamenti online. Questi token sono utilizzati per semplificare e accelerare le transazioni commerciali, riducendo al minimo il rischio di frode e rendendo più sicuro il processo di pagamento.

In sintesi, il Regolamento Europeo MiCA prevede criteri uniformi per tutti gli Stati Membri in relazione ai servizi correlati alle criptovalute offerti all'interno dell'Unione Europea. Tali criteri sono applicabili a coloro che hanno l'autorizzazione o la licenza necessaria per svolgere tali servizi all'interno del Mercato Unico.¹⁰

2.2 – QUADRO NORMATIVO ITALIANO DI RIFERIMENTO

La **Legge n. 197/2022** ha introdotto una specifica normativa fiscale riguardante le cripto-attività.¹¹

In primo luogo, l'art. 1, commi da 126 a 147, prevede la creazione della lett. *c-sexies* all'art. 67 del T.U.I.R, attraverso la quale vengono considerati "redditi diversi" le plusvalenze e i proventi generati dalla cessione a titolo oneroso o dalla detenzione di cripto-attività, a patto che questi non siano inferiori a 2000 euro nel corso dell'anno fiscale. Inoltre, il documento sottolinea il concetto di “cripto – attività” già introdotto dall’art. 3 del Regolamento Europeo MiCA. Importante precisare che non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta di cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.

In secondo luogo, il comma 127 ha una conseguenza fondamentale per i possessori di cripto-attività, in quanto li suddividerà in base alla lunghezza dell'investimento che hanno avuto. Specificamente, la norma stabilisce che tutte le plusvalenze derivanti dalle cripto-attività acquisite prima della data di entrata in vigore dell'ordinanza saranno considerate realizzate ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, mentre tutte le minusvalenze saranno ammesse come deduzioni ai sensi dell'articolo 68 del TUIR.¹²

Ciò significa che coloro che hanno investito da molto tempo avranno maggiore certezza sulle imposte dovute sulle loro cripto-attività, rispetto a quelli che hanno iniziato solo di recente. In

¹⁰ Riferimento all’articolo di giornale, Il SOLE 24 Ore,

https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2023/04/24/mica-crypto-regolamento-europa/?refresh_ce=1

¹¹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg>

¹² Novità introdotte sintetizzate, <https://www.altalex.com/documents/news/2023/01/19/cripto-attivita-principali-novita-normative-legge-bilancio-2023#p3>

ogni caso, questa disposizione rappresenta una novità importante per il settore delle cripto-attività e fa sì che i possessori di criptovalute debbano fare attenzione ai dettagli fiscali del loro investimento.

La modifica di cui al comma 128 comporta una revisione rigorosa degli Articoli 5, 6 e 7 del Decreto legislativo n. 461/97. Inoltre, il comma 129 comporta una modifica del Decreto n. 167/90. Prevedono l'inserimento di una serie di tecnicismi collegati alla parola cripto attività. Dal comma 130 dell'ultimo DDL emerge che le maggiori entrate provenienti dal rispetto dei commi che vanno dal 126 al 129 verranno inserite in un 'Fondo per la riduzione della pressione fiscale', grazie alla loro assegnazione periodica e al monitoraggio della relativa riscossione. Il fondo sarà istituito all'interno del Bilancio dello Stato, sotto la direzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La bozza del Disegno di Legge, tuttavia, prevede altre novità in materia di cripto-attività. Tra i commi 133-137 viene introdotto il concetto di rideterminazione del valore delle cripto-attività già possedute e dichiarate in precedenza dai contribuenti. Sarà possibile rideterminare il valore di acquisto delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, ma solo a condizione di calcolare e versare l'imposta sostitutiva del 14%.

Inoltre, i commi da 144 a 147 stabiliscono l'obbligo di applicare l'imposta di bollo ai rapporti che riguardano le cripto-attività nella misura del 2 per mille annuo del loro valore. In sostanza, la regolarizzazione delle cripto-attività sarà una questione sempre più stringente per i soggetti coinvolti nei prossimi anni, sia dal punto di vista della dichiarazione fiscale che degli altri aspetti regolatori.

2.3 – INTERPRETAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Prima dell'avvento della *Legge di Bilancio 2023* coesistevano diverse interpretazioni sulla tassazione delle criptomonete, ma nessuna norma specifica è riuscita a inquadrarle dal punto di vista tributario.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta nella questione fornendo la risposta n. **788/2021** all'istanza di interpello.¹³

La risposta n. **788/2021** dell'Agenzia delle Entrate ha come oggetto il quesito dell'istante, residente in Italia, che chiede informazioni sul trattamento fiscale delle valute virtuali detenute per un lungo periodo senza essere convertite in euro. Ha chiarito che le valute sono state acquistate a titolo oneroso e ha utilizzato una strategia di detenzione in holding, senza ricevere

¹³ <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3930262/Risposta+788+del+2021.pdf>

alcun compenso. Le valute sono detenute su diverse piattaforme, con alcune detenute direttamente su un portafoglio elettronico con disponibilità diretta di chiave privata. L'Istante chiede se questa strategia ha un impatto fiscale sulla dichiarazione annuale dei redditi, e se deve compilare il quadro RW in caso di detenzione diretta della chiave privata.

Innanzitutto, la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente prevede che l'Istante ritiene che il possesso di valute virtuali in un digital wallet, senza venderle o convertirle in euro, non comporta la tassazione dei redditi. Ma se le valute virtuali vengono vendute, sarà soggetta a un'imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza. Riguardo alle valute virtuali per cui l'Istante possiede la chiave privata del wallet, non è necessario rispettare gli obblighi di monitoraggio fiscale e compilazione del quadro RW previsti dalla legge.

In merito al quesito, il parere espresso dall'Agenzia delle Entrate sottolinea che il trattamento fiscale delle valute virtuali da parte di persone fisiche è stato spiegato dalla risoluzione *n. 72/E* del 2016. Le valute virtuali sono stringhe di codici digitali criptati, scambiate tra gli utenti attraverso software specifici e conservate in portafogli elettronici. Il mercato delle valute virtuali è molto volatile e può essere utilizzato per attività speculative a breve termine.

Dal punto di vista fiscale, le operazioni in valuta virtuale si riconducono alle operazioni con valute tradizionali e le plusvalenze realizzate mediante la cessione di valute virtuali sono considerate redditi finanziari, soggetti all'imposta sostitutiva del 26%.

Le cessioni a termine di valute virtuali sono sempre soggette a tassazione, mentre le cessioni a pronti possono non esserlo se non hanno finalità speculativa. Tuttavia, se la valuta ceduta deriva da prelievi da wallet, la giacenza media deve superare un valore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta per essere soggetta a tassazione.

Per l'obbligo di monitoraggio fiscale, le valute virtuali detenute da persone fisiche devono essere indicate nel quadro RW del Modello Redditi - Persone Fisiche, con il controvalore in euro determinato al cambio del sito di acquisto della valuta virtuale.

Il parere dell'Agenzia, dunque, si basa sui documenti forniti e sui dati presentati, che si assumono essere veritieri e attuati nella realtà senza alcuna critica.

2.4 – INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE

In questo paragrafo si analizzeranno due novità introdotte dalla Legge di Bilancio n. 197/2022. Innanzi tutto, secondo quanto viene interpretato dagli autori Stefano Capaccioli e Dario Deotto,

la nuova disposizione dell'art. 67, lett. c-sexies, riguardante la tassazione delle cripto-attività, ha contribuito a ridefinire l'interpretazione data in passato dall'Agenzia delle entrate.¹⁴

Secondo la nuova norma, il concetto di cripto-attività comprende tutte le rappresentazioni digitali di valore o diritti che utilizzano la tecnologia di registro distribuito. Ciò include anche le crypto-assets activities come i Non Fungible Tokens (NFT) e la Finanza Decentralizzata (DeFi), ma il Regolamento MiCA esclude i suddetti concetti dalla sua definizione.

Tuttavia, ci sono alcune disposizioni che sollevano perplessità, come il riferimento al "rimborso" e alle cripto-attività aventi uguali caratteristiche e funzioni. Inoltre, la norma fa riferimento alla detenzione di cripto-attività come elemento generatore di materia imponibile, che può comportare la difficoltà di individuare la fattispecie impositiva. Ciò può anche rappresentare una chiusura del sistema che attira nei redditi vari proventi di natura e provenienza eterogenea.

Infine, la norma prevede un limite quantitativo di 2.000 euro per le plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di tutte le cripto-attività rilevanti ai fini della nuova disposizione. Ciò significa che se l'ammontare totale delle plusvalenze e altri proventi derivanti da cripto-attività nel corso dell'anno è inferiore a 2.000 euro, non sarà necessario dichiarare tali guadagni nelle dichiarazioni fiscali. Tuttavia, se questa soglia viene superata, sarà necessario compilare con precisione il proprio modello di dichiarazione dei redditi, fornendo tutti i dettagli relativi alle operazioni effettuate e ai conseguenti guadagni ottenuti dalle cripto-attività. In questo modo, si garantisce il rispetto delle normative fiscali e si evitano eventuali sanzioni o problemi legali.

Il secondo punto importante sempre secondo gli autori riguarda il fatto che il T.U.I.R. ha apportato una modifica all'articolo 68 al fine di determinare la possibile plusvalenza relativa alle cripto-attività menzionate all'articolo 67, lettera c-sexies. La plusvalenza, stabilita dal nuovo comma 9-bis, rappresenta la differenza tra il corrispettivo percepito, ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate, e il costo o valore di acquisto. Le plusvalenze sono sommate alle minusvalenze e, se queste ultime superano le prime per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione dalle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui sono state generate. In caso di acquisto per successione si assume come costo il valore definitivo o quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, mentre in caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donatore. Il contribuente deve documentare il costo o valore di acquisto con elementi certi e precisi, ma data la natura delle

¹⁴ (Deotto 2023)

cripto-attività ci sono difficoltà nel reperire tali elementi. Nel caso in cui non siano disponibili elementi certi e precisi, il costo è pari a zero. La tassazione dei proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività è applicata senza deduzioni. Le transazioni in cripto-attività possono avvenire on-chain, all'interno della blockchain, o off-chain, in piattaforme o tra intermediari. La documentazione disponibile in queste transazioni non è standardizzata e spesso costituita da file di testo, il che rende difficile la verifica dei costi.

La norma sulla documentazione del costo è quindi interpretata in maniera probabilistica, per evitare che la mancanza di elementi certi e precisi porti all'impossibilità di dedurre alcun costo. La norma prevede inoltre che le minusvalenze, in eccedenza rispetto alle plusvalenze, possano essere portate in deduzione dalle plusvalenze dei periodi successivi, ma solo per le cripto-attività disciplinate dalla lett. c-sexies dell'art. 67.

CAPITOLO III

ANALISI DI CASI SPECIFICI

3.1 – *DISTINZIONE DELLE CATEGORIE DI REDDITO*

Il nostro sistema tributario distingue le categorie di reddito delle persone fisiche in diverse sottocategorie. In questo contesto, viste le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023 alle norme del T.U.I.R., si fornirà una distinzione tra i concetti di redditi di capitale, redditi diversi da investimenti finanziari (c.d. capital gain), redditi di impresa, e redditi diversi.

Prima di procedere nei successivi paragrafi a trattare dei diversi regimi impositivi occorre distinguere che i redditi di capitale, come ci ricorda l'autrice Laura De Rentiis: *“sono quelli che derivano dall'impiego di un capitale”, come accade per esempio per gli interessi da mutui o da prestiti obbligazionari o per i dividendi da partecipazioni al capitale sociale*”.¹⁵

In generale i redditi da capitale sono tassati al lordo delle spese di produzione, mentre i redditi diversi sono tassati al netto di tali spese e di eventuali perdite. È importante sottolineare che i redditi di capitale devono essere tassati solo quando il contribuente li incassa effettivamente e non solo quando sono maturati.

La differenza invece con *i redditi diversi da investimenti finanziari* (c.d. capital gain) è a seconda della natura della partecipazione (“qualificata” o “non qualificata”). Secondo il T.U.I.R. i redditi di capital gain sono definiti come i guadagni derivanti dalla vendita di beni mobili e immobili, mentre i redditi di capitale sono definiti come i redditi prodotti dai beni mobili e immobili, come ad esempio interessi, dividendi e affitti. In altre parole, i redditi di capital gain sono legati alla plusvalenza ottenuta dalla vendita di un bene, mentre i redditi di capitale sono legati al valore di un bene e producono un reddito periodico. Ad esempio, la vendita di azioni di una società può generare un reddito di capital gain, mentre la detenzione di tali azioni può generare un reddito di capitale sotto forma di dividendi.

Per quanto riguarda i redditi d'impresa sono i redditi generati dalle attività economiche svolte da un'impresa. Il reddito d'impresa viene determinato aggiungendo le variazioni previste dal legislatore fiscale all'utile o alla perdita del conto economico. Questo principio cambia a seconda della scelta dei principi contabili nazionali o internazionali. Il periodo d'imposta è stabilito sulla base dei principi di cassa o competenza. Il principio di competenza valuta il momento giuridico di maturazione, mentre il principio di cassa considera il momento della manifestazione finanziaria. Il principio di inerenza seleziona i costi dell'attività economica

¹⁵ (Rentiis 2023)

deducibili dalla base imponibile. Infine, il principio di imputazione richiede che i componenti negativi siano imputati al conto economico dell'esercizio di competenza, ma possono essere considerati in casi eccezionali.

Infine, i redditi diversi: *“sono quei redditi (impropriamente definiti residuali) che non rientrano nelle altre categorie di reddito”*.¹⁶

Tali redditi possono essere raggruppati in due grandi categorie, le plusvalenze isolate (tra cui plusvalenze immobiliari e finanziarie) e altre fattispecie di redditi diversi (come attività non abituali commerciali e professionali, immobili all'estero, diritti su opere dell'ingegno, vincite e lotterie, proventi illeciti).

*“Il presupposto affinché un provento rientri in tale categoria è che i percettori siano persone fisiche, e che le stesse percepiscano tali redditi al di fuori dell'esercizio d'impresa, arti o professioni e lavoro dipendente.”*¹⁷

3.2 – REGIME IMPOSITIVO SENZA ATTIVITÀ COMMERCIALE

La tassazione dei soggetti che non operano come imprenditori è applicabile ai privati, alle società semplici e ai clienti non commerciali. La Legge di bilancio 2023 ha introdotto una sanatoria specifica per le attività non dichiarate di questi soggetti. Per gli imprenditori, invece, come gli individui o le società come S.a.s., S.n.c., S.r.l. e S.p.A., la novità riguarda principalmente la valutazione delle criptovalute alla fine dell'anno fiscale.

La nuova normativa prevede importanti modifiche al Decreto Legislativo n. 461/1997 riguardo all'utilizzo di cripto-attività. In particolare, viene prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 26% sui redditi derivanti dalla loro utilizzazione. Gli investitori avranno poi la possibilità di scegliere tra l'opzione del regime del risparmio amministrato, previsto dall'art. 6, e del regime del risparmio gestito, previsto dall'art. 7, presso i canali bancari e finanziari autorizzati. Inoltre, è stata introdotta l'opzione per il risparmio amministrato anche per i rapporti con operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis del comma 5 dell'art. 3 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ovvero i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e portafogli digitali.¹⁸

In sostanza, le pronunce di prassi stabiliscono che i redditi finanziari ottenuti dal prelievo di criptovalute sono assimilati ai proventi finanziari e devono essere computati al valore di mercato alla data del prelievo, se la somma detenuta nel wallet supera i 51.645,69 euro per sette

¹⁶ (Rentiss 2023)

¹⁷ (Rentiss 2023)

¹⁸ (Deotto 2023)

giorni lavorativi consecutivi, con il tasso di cambio del primo gennaio. In tal caso, la tassazione applicabile è pari al 26%.¹⁹

Un'altra nota importante è che i redditi finanziari comprendono le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni, che sono tassati solo se superano i 2.000 euro, al netto delle minusvalenze. Inoltre, le minusvalenze sono riconosciute solo se sono di importo pari o superiore a 2.000 euro e sono ravvisabili nella dichiarazione dei redditi. In caso di detenzione di criptovalute, i proventi derivanti sono assimilati ai capital gain e tassati al 26%.

Operazione	Regime fiscale
Scambio tra valute virtuali	Esente
Utilizzo di una cripto-attività per l'acquisto di un bene o un servizio	Tassato
Conversione di una valuta virtuale in euro o in altre valute FIAT	Tassato

3.3 – ATTIVITÀ COMMERCIALE CON VALUTE VIRTUALI

Il reddito d'impresa è uno dei pilastri dell'economia e per questo motivo la normativa fiscale deve tenerne conto. In questo senso, l'art. 1, comma 131 della Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una novità per i soggetti che realizzano un reddito d'impresa, ovvero l'inserimento del comma 3-bis all'interno dell'art. 110 del TUIR. Tale comma ha precisato che i componenti positivi e negativi risultanti dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito, indipendentemente dall'imputazione a conto economico. Si tratta di un approccio simile a quello previsto per le operazioni in valuta. Tale regola è valida anche riguardo l'IRAP.²⁰

Tuttavia, per ciò che riguarda gli atti di realizzo relativi a cripto-valute, la nuova normativa non disciplina in modo espresso il trattamento fiscale da adottare da parte di soggetti imprenditori.

3.4 – ESEMPI DI OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA

Il ricavo caratteristico nel trading di criptovalute consiste nella differenza positiva tra il costo sostenuto dai clienti per l'acquisto di queste valute digitali e il costo sostenuto dal gestore della piattaforma di trading per acquistarle sul mercato. Inoltre, tale ricavo è dato anche dalla differenza tra il prezzo reale delle criptovalute sul mercato e quello riconosciuto ai clienti che

¹⁹ (Penta 2023)

²⁰ (Penta 2023)

dispongono di un ordine di vendita. Per quanto riguarda le criptovalute detenute dall'imprenditore alla fine del periodo d'imposta, la risoluzione n. 72/2016 dell'Agenzia delle Entrate prevede che la differenza di cambio venga rilevata fiscalmente in base al valore normale di cui all'art. 9 del T.U.I.R. Ma si sottolinea che tale norma si applica solo quando si effettua un'operazione, ovvero quando si acquista o si vende una criptovaluta.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate risponde all'interpellanza numero 788 del 2021, spiegando che viene rilevato il reddito derivante dalla differenza tra il prezzo di mercato e il costo di acquisto di criptovalute, sia nel caso in cui vengano venduti a profitto che nel caso in cui si effettui un prelievo dal wallet. In particolare, viene presa in considerazione la quantità di criptovalute detenuta nel wallet, che deve essere superiore a 51.645,69 euro sulla base dei prezzi di mercato dei primi sette giorni lavorativi del periodo d'imposta.

Di seguito si riporta un esempio preso sempre dallo stesso autore.²¹

Esempio: *Tarcisio Verdi ha acquistato su una piattaforma di scambio di criptovalute, vale a dire un exchange centralizzato, un ammontare di criptovalute Alfa, Beta e Gamma a partire dal 2017 fino a oggi, senza attuare alcun adempimento dichiarativo, e ora vorrebbe sistemare completamente la sua posizione. La consistenza e i movimenti di criptovalute si desumono dal presente schema, assumendo che i valori unitari alla fine del periodo d'imposta non mutino.*

Prontuario criptovalute di proprietà di Tarcisio Verdi

	Consistenze alla fine dell'anno			Acquistate 1.7.2017 al me- desimo valore al 31.12.2017
	Alfa	Beta	Gamma	
2017	1.000	2.000	2.000	
2018	1.000	2.000	2.000	
2019	1.000	2.000	2.000	
2020	1.500	2.500	2.500	
2021	1.000	3.000	1.500	Alfa vendute per 1.500, Gamma per 1.000
2022	1.000	3.000	1.000	Gamma vendute per 1.000
2023	1.500	2.500	1.000	Beta vendute per 500

Compila...

²¹ (Penta 2023)

				Versamento 3,5%	Versamento 0,5%
2017	1.000	2.000	2.000		25,00
2018	1.000	2.000	2.000		25,00
2019	1.000	2.000	2.000		25,00
2020	1.500	2.500	2.500		32,50
2021	1.000	3.000	1.500	280,00	40,00

Di seguito nella dichiarazione per il periodo d'imposta 2022 si dichiara la plusvalenza di Gamma:

Plusvalenza di Gamma nel 2022 **500**

26% **130**

Inoltre, si dovrà compilare il quadro RW, per ciascuna criptovaluta, secondo lo schema sotto riportato Gamma va riportato due volte in quanto cambiano i giorni di detenzione:

	Alfa	Beta	Gamma	Gamma
Valore iniziale	1.000	3.000	1.500	2.000
Valore finale	1.000	3.000	3.000	1.000
giorni	365	365	181	184

Anche per il periodo d'imposta 2023 si compilerà il quadro RW e si verserà l'imposta di bollo liquidata alla fine del periodo con aliquota del 2 per mille.

3.5 – MONITORAGGIO FISCALE

Le disposizioni esaminate trovano applicazione dal 1° gennaio 2023. In merito al monitoraggio fiscale è stato richiesto di compilare il quadro RW, specificando il codice 14 nella colonna 3, relativa alle valute virtuali, senza tuttavia indicare il codice del Paese nella colonna 4.

Il monitoraggio del quadro RW è previsto esplicitamente per società semplici, privati ed enti non commerciali al fine di dichiarare le proprie attività finanziarie estere e criptovalute.

Il comma 127 prevede che le plusvalenze relative alle operazioni con le cripto-attività siano considerate realizzate ai sensi dell'art. 67 del T.U.I.R. anche per le operazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della legge. Questa disposizione sembra violare il principio dell'affidamento e il divieto di effetto retroattivo delle disposizioni tributarie, come stabilito dall'art. 3 dello Statuto del contribuente. Inoltre, la sanatoria delle cripto-attività non dichiarate comporta il pagamento di una penalità e di un'imposta sostitutiva, ma la disposizione sembra non considerare tutte le cripto-attività detenute in passato. Il quadro d'insieme appare quindi contraddittorio e alcune misure sono indubbiamente illegittime, come il comma 127.²²

È quindi necessaria una rivisitazione delle disposizioni.

Tuttavia, il comma 129 dell'articolo 1 della legge 197/2022 ha introdotto alcune variazioni al Decreto Legislativo 167/90 in merito al monitoraggio fiscale delle cripto-attività. In particolare, questi cambiamenti riguardano:

- Il monitoraggio dei trasferimenti che avvengono attraverso intermediari bancari e finanziari, ai quali vengono aggiunti i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Inoltre, oltre alle valute virtuali, vengono incluse nelle operazioni monitorate anche altre cripto-attività. Tuttavia, è importante notare che il monitoraggio copre solo gli spostamenti di denaro di importo pari o superiore a 5.000 euro.

- I trasferimenti che riguardano i non residenti, per cui si è deciso di modificare l'articolo 2 del Decreto Legislativo 167/90, includendo i prestatori di servizi di portafoglio digitale tra i soggetti da cui è possibile richiedere i dati delle transazioni in questione.

²² (Deotto 2023)

3.6 – IMPOSTA DI BOLLO E IVAFE

Con l'aggiornamento della Legge di Bilancio del 2023 è stata estesa l'imposta di bollo alle cripto-attività stesse, con una tassazione proporzionale del 2 per mille annuo. Inoltre, sono state previste disposizioni per l'applicazione dell'IVAFAE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero) alle cripto-attività detenute presso intermediari non residenti o archiviate su dispositivi elettronici come chiavette, PC o smartphone. Questa tassazione riguarda la maggior parte dei soggetti residenti, ed in precedenza l'Agenzia delle Entrate prevedeva esplicitamente l'esenzione da tale tassa patrimoniale.

CAPITOLO IV

ANALISI IMPATTO FISCALE

4.1 – REGOLARIZZAZIONE DELLE CRIPTO - ATTIVITÀ

Le persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate residenti in Italia che sono soggetti all'obbligo di monitoraggio fiscale, possono accedere a una procedura di regolarizzazione per le violazioni pregresse in tema reddituale e di monitoraggio fiscale delle cripto-attività. Tale regolarizzazione avviene attraverso la presentazione di un'istanza di emersione da parte dei contribuenti interessati, il cui modello sarà approvato con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate a breve in pubblicazione. A seconda delle condizioni specifiche del contribuente, le sanzioni da versare per procedere con la regolarizzazione differiscono. Nel caso in cui il contribuente non ha realizzato redditi ma ha criptovalute da dichiarare, la sanzione è pari allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d'imposta interessato. Se invece il contribuente ha realizzato redditi, occorre procedere al pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno (o al momento del realizzo) unitamente ad una maggiorazione dello 0,5% dello stesso valore a titolo di sanzioni e interessi per le violazioni sul monitoraggio fiscale. La regolarizzazione consente al contribuente di rimuovere gli effetti delle violazioni reddituali ed esclude l'irrogazione delle sanzioni per il monitoraggio fiscale.²³

4.2 – RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE CRIPTO - ATTIVITÀ

Nella Legge di Bilancio 2023 è previsto un meccanismo opzionale di rideterminazione del valore delle cripto-attività al 1° gennaio 2023, applicabile solo ai soggetti che non le detengono in regime di impresa, con un'imposta sostitutiva del 14%. La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore normale delle cripto-attività stabilito secondo criteri specifici, e il suo pagamento può avvenire in un'unica soluzione o in tre rate annuali con interessi. Tuttavia, tale rideterminazione del valore ha effetto solo per i redditi diversi di natura finanziaria e non consente la deduzione di minusvalenze.

²³ (Deotto 2023)

CAPITOLO V

ANALISI CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ

5.1 – ANALISI CRITICITÀ: IL CASO DELL'EXCHANGE FTX

La piattaforma di scambio di criptovalute Ftx ha causato problemi nel mondo della finanza, con un buco di bilancio da dieci miliardi di dollari e un milione di persone derubate del loro denaro. L'attuale amministratore delegato di Ftx, John Ray, ha dichiarato che i bilanci del gruppo non sono affidabili e ci sarebbero oltre due miliardi di dollari dei clienti dell'exchange che rischiano di non fare più ritorno nelle tasche dei rispettivi proprietari. Il fallimento è stato causato dalle operazioni di trading e di investimento di rischio, compiute soprattutto attraverso la società di criptovalute Alameda Research, fondata dal fondatore di Ftx, Sam Bankman-Fried. La piattaforma è entrata in una irrimediabile crisi di liquidità con la corsa al ritiro dei dollari depositati nei fondi dagli investitori. L'effetto domino sugli altri crypto exchange e sul prezzo delle criptovalute è stato inevitabile. Gli investitori in criptovalute hanno scaricato i loro portafogli digitali detenuti presso altri exchange e ci sono stati tentativi di portare il contenzioso sui fallimenti negli Stati Uniti e di recuperare almeno parte del denaro bruciato.²⁴

La recente crisi del settore crypto ha messo in dubbio la credibilità dei Cex, ovvero gli exchange centralizzati gestiti da un'entità centrale invece che basati su smart contract decentralizzati. Tuttavia, non bisogna dimenticare che non tutte le piattaforme di exchange hanno agito in modo controverso, come invece è stato il caso di Ftx.

Considerando quanto discusso, sembra chiaro che l'utilizzo di monete virtuali per effettuare transazioni rappresenti una realtà in costante evoluzione, con conseguenze potenzialmente positive ma anche con delle potenziali problematiche. In assenza di una regolamentazione specifica, questa pratica può essere sfruttata per scopi illeciti.

5.2 – ANALISI OPPORTUNITÀ

Pronosticare l'adozione delle criptovalute nel 2030 è un compito incerto, ma si possono notare alcune tendenze attuali. Infatti, molte aziende stanno accettando pagamenti in criptovalute e i governi di diversi paesi stanno sondando la creazione di valute digitali centralizzate, come ad esempio in Cina con il progetto di Cbdc, che sta per *Central Bank Digital Currency*.

²⁴ <https://tg24.sky.it/economia/2022/11/18/-bancarotta-ftx-cosa-e-successo>

Questo potrebbe portare a un aumento dell'interesse e dell'adozione delle criptovalute, anche se si rischia di perdere l'aspetto di decentralizzazione. Ciò nonostante, Deutsche Bank prevede una diffusa familiarità tra i cittadini comuni entro il 2030, con una maggiore accettazione delle criptovalute come forma di pagamento. Inoltre, si potrebbero registrare sviluppi tecnologici nella sicurezza informatica e nelle blockchain, al fine di rendere le criptovalute più accessibili. Infine, si potrebbero rivedere i prodotti trattati dalla finanza tradizionale, includendo i crypto asset e rendendo le criptovalute sempre più importanti come riserva di valore e per la gestione del rischio finanziario, specialmente di fronte alla volatilità delle valute tradizionali.

Il futuro della blockchain appare radioso grazie alla crescente popolarità delle criptovalute e all'avanzamento rapido della tecnologia. Investire in criptovalute è una scelta d'investimento che merita di essere presa in considerazione, poiché la loro maggiore adozione e integrazione nel sistema finanziario tradizionale potrebbe far sì che il prezzo del Bitcoin e di altre criptovalute continui a salire, sebbene con alti e bassi tipici dei mercati. Il prossimo decennio promette di essere un periodo entusiasmante per gli operatori del settore blockchain, e sarà interessante vedere quali sviluppi avranno luogo nei prossimi anni.²⁵

²⁵ <https://forbes.it/2023/03/06/prospettive-osservazioni-futuro-criptovalute/>

CONCLUSIONE

La tesi di laurea ha approfondito la natura delle valute virtuali e dei digital wallet, analizzando le loro caratteristiche e funzioni, nonché la loro storia e sviluppo. Inoltre, è stata fatta un'analisi del trattamento fiscale delle valute virtuali, con particolare attenzione alla normativa italiana e alle interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Attraverso l'esame di casi specifici sono state distinte le diverse categorie di reddito e sono stati analizzati i regimi fiscali applicabili sia in assenza di attività commerciale che in caso di commercio con valute virtuali. Sono stati anche considerati gli aspetti relativi al monitoraggio fiscale e alle imposte di bollo e IVAFAE.

L'analisi dell'impatto fiscale ha sottolineato la necessità di regolarizzare le cripto-attività e di rideterminare il loro valore, al fine di adeguare il trattamento fiscale alle reali dinamiche del mercato.

Nonostante le difficoltà, è essenziale che i governi collaborino a livello internazionale per sviluppare norme e standard comuni per la tassazione delle valute virtuali. Ciò faciliterebbe la condivisione di informazioni tra le autorità fiscali, riducendo le opportunità di elusione fiscale e di attività illegali. Inoltre, i regolatori dovrebbero continuare a monitorare attentamente lo sviluppo delle tecnologie blockchain e delle criptovalute per adattare e aggiornare le politiche fiscali di conseguenza.

Infine, sono stati esposti alcuni casi di criticità (ad esempio, quello dell'exchange FTX) e di opportunità (ad esempio, l'uso delle valute virtuali come strumento di investimento).

Complessivamente, la tesi offre una panoramica esaustiva sull'attuale regime fiscale applicabile alle valute virtuali detenute in digital wallet, evidenziando alcune difficoltà e sfide ancora da affrontare ma anche le opportunità che queste nuove forme di moneta possono offrire.

Bibliografia

Andreas Antonopoulos, Riccardo Masutti. *Mastering Bitcoin: Traduzione italiana della guida completa al mondo di bitcoin e della blockchain*. Independently published, 2019.

Corasaniti, Giuseppe. «Il trattamento tributario dei bitcoin tra obblighi antiriciclaggio e monitoraggio fiscale.» 2018: pag 45.

Criptovaluta. 30 Marzo 2023. <https://it.wikipedia.org/wiki/Criptovaluta>.

Deotto, Stefano Capaccioli e Dario. *Disciplina tributaria delle cripto-attività: novità in chiaroscuro*. Il Fisco, 2023.

d'Italia, Banca. *Cripto - attività*. 2019. <https://economiepertutti.bancaditalia.it/investire/cripto-attivita/>.

Garavaglia, Roberto. *Tutto su Blockchain. Capire la tecnologia e le nuove opportunità*. Hoepli, 2018.

IBM. *What is Blockchain?* 2023. <https://www.ibm.com/it-it/topics/what-is-blockchain>.

In *Scoprire la macroeconomia vol. I*, di Alessia Amighini, Francesco Giavazzi Olivier Blanchard, pag. 127. Il Mulino, 2020.

Penta, Luca Di. «La riforma della tassazione di criptovalute - in "Pratica Fiscale e Professionale", pag. 35.» 2023.

Rentiss, Laura De. *Compendio di Diritto Tributario*. Neldiritto Editore, 2023.

Tagliamonte, Irene. «Ostacoli all'integrità dei mercati delle cripto-attività.» *L'integrità dei mercati delle cripto-attività, tra vecchie e nuove tutele.*, 2022.